

IMPRESE CREATIVE E CULTURALI: IL RUOLO DEL TERZO SETTORE

Proposte emendative e osservazioni di Arci APS

Audizione informale VII Commissione (Cultura, Scienza e Istruzione) della Camera dei deputati sul DdL 1341 “Disposizioni organiche per la valorizzazione, promozione e tutela del made in Italy”

ART. 19

PREMESSA

Sulla base dei dati ISTAT relativi all'ultimo censimento permanente delle istituzioni non profit, in Italia sono attivi 363mila enti, di cui circa il 16% opera nel settore culturale ed artistico e il 14,3% nel settore ricreativo e di socializzazione.

Si tratta di un settore affatto irrilevante nell'ottica della promozione della cultura e della creatività, che riteniamo abbia numerosi punti di contatto rispetto alle disposizioni contenute nel disegno di legge oggetto dell'audizione.

Accogliamo dunque il riferimento alle imprese culturali e creative in maniera neutra, indipendente rispetto alla forma giuridica adottata, così come riteniamo interessante la specifica operata alla lettera b) del comma 3, in cui si afferma come le attività e i prodotti culturali così come le loro espressioni, non siano necessariamente destinate al mercato.

Il decreto legislativo 117/2017, nel riordinare la disciplina relativa agli enti non profit e nell'offrire per la prima volta una ricognizione di quelli che oggi chiamiamo enti di Terzo settore, ha riconosciuto l'importante ruolo di questi ultimi nella promozione culturale, identificando l'organizzazione e la gestione di attività culturali come una delle attività di interesse generali previste dall'art. 5.

Riteniamo dunque necessario operare delle specifiche che consentano di non discriminare quelle forme giuridiche che perseguono il medesimo fine della norma - e per giunta attraverso l'esercizio di attività di interesse generale - in alcuni casi operando perfino in regime di mercato e con modalità imprenditoriali.

Ribadiamo infine la necessità di un fondo adeguato che riconosca il ruolo delle ICC in questo paese, come peraltro viene fatto nell'ambito dello stesso DDL per i mercati regionali.

TESTO DDL	EMENDAMENTI PROPOSTI	NOTE
Art. 19 - Imprese culturali e creative	Art. 19 - Imprese culturali e creative	
1. La cultura e la creatività sono elementi costitutivi dell'identità italiana e accrescono il valore sociale ed economico della Nazionale.		

<p>2. È qualificato impresa culturale e creativa qualunque ente, indipendentemente dalla sua forma giuridica, compresi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile, che:</p> <p>a) svolge attività stabile e continuativa con sede in Italia, ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli Stati membri dell'Unione Europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, purché sia soggetto passivo di imposta in Italia;</p> <p>b) ha per oggetto sociale esclusivo o prevalente una o più delle seguenti attività: ideazione, creazione, produzione, sviluppo, diffusione, promozione, conservazione, ricerca, valorizzazione e gestione di beni, attività e prodotti culturali.</p>		
<p>3. Ai fini del presente articolo, si definiscono:</p> <p>a) «beni culturali»: i beni culturali di cui all'articolo 2, comma 2, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;</p> <p>b) «attività e prodotti culturali»: le seguenti attività e prodotti culturali: beni, servizi, opere dell'ingegno, nonché i processi ad essi collegati, e altre espressioni creative, individuali e collettive, anche non destinate al mercato, inerenti a musica, audiovisivo e</p>		

<p>radio, moda, architettura e design, arti visive, spettacolo dal vivo, patrimonio culturale materiale e immateriale, artigianato artistico, editoria, libri e letteratura.</p>		
<p>4. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle imprese e del <i>made in Italy</i>, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e le condizioni del riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa nonché le ipotesi di revoca.</p>		
<p>5. Per «start up innovative culturali e creative» si intendono, ai fini di quanto previsto dall'art. 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le start up innovative in possesso dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo, regolarmente iscritte nella sezione speciale delle imprese culturali e creative ai sensi del comma 6.</p>		
<p>6. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura istituiscono nel registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile un'apposita sezione, in cui sono iscritte le imprese culturali e creative, e trasmettono annualmente al Ministero della cultura l'elenco delle stesse.</p>	<p>ELIMINATO oppure 6. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura istituiscono nel registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile un'apposita sezione, in cui sono iscritte le imprese culturali e creative, e trasmettono annualmente al Ministero della cultura l'elenco delle stesse. Gli enti costituiti ai sensi dell'art. 4 del</p>	<p><i>Gli adempimenti di trasparenza connessi all'iscrizione alla camera di commercio non verrebbero meno, considerato che il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore risponde alle medesime esigenze e caratteristiche del registro Imprese.</i></p>

	decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 possono assumere la qualifica di impresa culturale e creativa in deroga all'obbligo di cui allo stesso comma 6.	
7. Le imprese culturali e creative possono introdurre nella propria denominazione sociale la dicitura di «impresa culturale e creativa» o «ICC» e utilizzare tale denominazione nella documentazione e nelle comunicazioni sociali.		

ART. 22

TESTO DDL	EMENDAMENTI PROPOSTI	NOTE
Art. 22 - Piano nazionale strategico per la promozione e lo sviluppo delle imprese culturali e creative	Art. 22 - Piano nazionale strategico per la promozione e lo sviluppo delle imprese culturali e creative	
1. Il Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, adotta ogni tre anni, con proprio decreto, il «Piano nazionale strategico per la promozione e lo sviluppo delle imprese culturali e creative», di seguito denominato «Piano strategico». Il primo Piano strategico è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.		
2. L'individuazione degli obiettivi del Piano strategico tiene in considerazione le seguenti finalità: a) definire modalità organizzative e di	2. L'individuazione degli obiettivi del Piano strategico tiene in considerazione le seguenti finalità: a) definire modalità organizzative e di	

<p>coordinamento delle attività delle amministrazioni competenti, fermi restando i poteri d'indirizzo e coordinamento in materia di internazionalizzazione delle imprese italiane stabiliti dall'articolo 2 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, e dall'articolo 14, comma 18-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;</p> <p>c) favorire lo sviluppo del settore, con particolare riguardo agli aspetti innovativi e di sperimentazione tecnologica;</p> <p>d) incentivare i percorsi di formazione finanziaria e gestionale dedicati alle competenze connesse alle attività del settore, in particolare mediante intese con il Ministero dell'istruzione e del merito e con le associazioni tra imprese, anche al fine di favorire l'integrazione con gli altri settori produttivi;</p> <p>e) favorire lo sviluppo delle opere dell'ingegno e la tutela della proprietà intellettuale;</p> <p>f) promuovere studi, ricerche ed eventi in ambito nazionale.</p>	<p>coordinamento delle attività delle amministrazioni competenti, fermi restando i poteri d'indirizzo e coordinamento in materia di internazionalizzazione delle imprese italiane stabiliti dall'articolo 2 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, e dall'articolo 14, comma 18-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;</p> <p>c) favorire lo sviluppo del settore, con particolare riguardo agli aspetti innovativi e di sperimentazione tecnologica;</p> <p>d) incentivare i percorsi di formazione finanziaria e gestionale dedicati alle competenze connesse alle attività del settore, in particolare mediante intese con il Ministero dell'istruzione e del merito e con le associazioni tra imprese, anche al fine di favorire l'integrazione con gli altri settori produttivi;</p> <p>e) favorire lo sviluppo delle opere dell'ingegno e la tutela della proprietà intellettuale;</p> <p>f) promuovere studi, ricerche ed eventi in ambito nazionale;</p> <p>g) promuove, nell'ambito delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, procedimenti di co-programmazione e co-progettazione delle politiche culturali e creative.</p>	<p><i>Il presente emendamento ha l'obiettivo di offrire strumenti attuativi del principio di sussidiarietà orizzontale e di amministrazione condivisa, come previsti dal Codice del Terzo settore.</i></p>
<p>3. Le amministrazioni competenti provvedono</p>		

all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.		
--	--	--